

Il Garante ha rilevato, comunque, l'opportunità di un chiarimento espresso sulle garanzie ascrivibili agli abbonati-persone giuridiche, suggerendo tra l'altro di novellare le nozioni stesse di "interessato" e di "dato personale", nelle quali far rientrare, limitatamente al trattamento dei dati nel settore delle comunicazioni elettroniche, rispettivamente, le persone giuridiche, gli enti ed associazioni in quanto "abbonati" ad un servizio di comunicazione elettronica, e i dati relativi a tali soggetti.

Tali suggerimenti non sono stati tuttavia recepiti nel testo definitivo del decreto legislativo; ragione per la quale in data 20 settembre 2012 il Garante ha adottato un provvedimento di natura interpretativa in cui ha dichiarato di ritenere applicabile anche a persone giuridiche, enti ed associazioni il Capo 1 del Titolo X del Codice, *rectius* le disposizioni ivi contenute che riguardano i "contraenti", a prescindere dal loro essere persone fisiche ovvero giuridiche, enti ed associazioni (cfr. *infra* par. 11.1.).

2.1.2. Misure di sicurezza

2.1.2.1. La soppressione del documento programmatico sulla sicurezza (dps)

Relativamente alla disciplina delle misure di sicurezza, con il d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35 (cd. "decreto semplifica Italia") sono stati soppressi l'obbligo di tenuta del dps e, conseguentemente, la facoltà di sostituzione dello stesso con l'autocertificazione (art. 45, comma 1, lett. *c*) e *d*)).

L'abolizione del dps ha fatto venir meno un importante adempimento a carico dei titolari del trattamento dei dati che, seppur perfettibile, rappresentava in ogni caso una "scadenza" molto utile alle imprese e agli enti pubblici (si doveva aggiornare, infatti, con cadenza annuale) per valutare lo "stato dell'arte" degli adempimenti necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nei propri sistemi informativi.

Si tenga conto, poi, che la soppressione di tale adempimento non ha fatto venir meno l'obbligo, per i titolari del trattamento, di adottare tutte le altre misure di sicurezza previste dal Codice, sia, cioè, quelle "adeguate" previste dall'art. 31 del Codice, sia, anche, quelle minime indicate nell'Allegato B. al Codice, diverse e ulteriori rispetto al dps.

2.1.2.2. La semplificazione delle misure di sicurezza

Il medesimo d.l. n. 5/2012 ha fatto venir meno, poi, il potere del Garante di individuare con proprio provvedimento modalità semplificate di applicazione delle misure minime di sicurezza per i trattamenti, tra l'altro, effettuati per correnti finalità "amministrativo-contabili", previsto dal comma 1-*bis* dell'art.34 del Codice, che è stato integralmente abrogato (art. 45, comma 1, lettera *c*).

La novella del 2011 si era limitata a perfezionare la procedura per l'adozione di tale provvedimento da parte del Garante, inserendo opportunamente l'obbligo di sentire, oltre al Ministro per la semplificazione normativa, anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. L'attuale soppressione integrale priva, invece, il settore delle attività svolte per correnti finalità amministrativo-contabili e dei connessi trattamenti di dati della possibilità di avvalersi di semplificazioni, peraltro già individuate dal Garante con il provvedimento del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1571218].

La soppressione di tale potere di semplificazione induce, a maggior ragione, a ritenere necessario l'adeguamento, rimesso al Ministero della giustizia, delle misure minime di sicurezza in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore, secondo la procedura di cui all'art. 36 del Codice.

2.1.3. Trattamento di dati giudiziari

Il citato d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, ha inoltre introdotto alcune disposizioni di rilievo in materia di trattamento di dati giudiziari (art. 45, comma 1, lettere *a*) e *b*)).

In particolare, è ora consentito il trattamento di dati giudiziari in attuazione di protocolli di intesa in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata, stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici, che specifichino la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili (artt. 21, comma 1-*bis* e 27 del Codice).

In relazione a tali disposizioni, il Garante aveva fornito al Parlamento, durante l'esame in prima lettura del disegno di legge di conversione, talune osservazioni volte al perfezionamento della disciplina in esame.

In primo luogo, il Garante rilevava l'esigenza di indicare in maniera maggiormente precisa le finalità per il perseguimento delle quali si autorizza il trattamento di dati giudiziari, poiché

la nozione di *“prevenzione e (...) contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata”* non circoscrive con precisione le finalità al trattamento.

Una più puntuale indicazione delle finalità per le quali il trattamento è autorizzato *ex lege* avrebbe contribuito -ad avviso del Garante- ad evidenziare il nesso che necessariamente deve sussistere tra lo specifico protocollo stipulato, lo scopo cui esso è preordinato e i soggetti, pubblici e privati, legittimati al trattamento, anche al fine di impedire utilizzazioni abusive di dati personali così delicati e perciò meritevoli di una tutela particolare.

In secondo luogo, il Garante manifestava forti perplessità in ordine alla scelta di demandare la definizione della tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili ad atti -quali i protocolli d'intesa- che hanno natura convenzionale, non normativa e comunque equiparabili alle fonti legittimate, ai sensi degli artt. 21 e 27 del Codice, a disciplinare tali aspetti (la stessa legge, il provvedimento del Garante o, per il trattamento effettuato da soggetti pubblici, il regolamento).

Sarebbe stato pertanto preferibile demandare la definizione della tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili a un atto di natura regolamentare -previa acquisizione del parere del Garante- cui i protocolli d'intesa avrebbero dovuto poi conformarsi.

In ogni caso, al fine di elevare le garanzie del diritto alla protezione dei dati personali, il Garante sottolineava l'opportunità di prevedere il parere conforme del Garante in ordine ai protocolli d'intesa stipulati con il Ministero dell'interno e destinati a disciplinare in concreto le modalità del trattamento dei dati.

Tale ultima osservazione è stata (sia pure in parte) recepita durante l'esame parlamentare. In sede di conversione, infatti, è stato previsto il parere del Garante in ordine ai suddetti protocolli d'intesa.

Allo stato non risulta pervenuta nessuna richiesta di parere sui protocolli.

2.2. NOVITÀ NORMATIVE CON RIFLESSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

2.2.1. Leggi di particolare interesse

Nel 2012 sono stati approvati alcuni importanti provvedimenti normativi che hanno riguardato anche il trattamento di dati personali in delicati settori nonché l'attività del Garante.

Si ricordano in particolare:

1) la l. 24 dicembre 2012, n. 234, reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (in G.U. 4 gennaio 2013, n. 3).

"Fase ascendente"
e "discendente"
del diritto europeo

A seguito del Trattato di Lisbona il provvedimento riforma, tra le altre cose, la cd. "fase ascendente" nonché quella "discendente" degli atti europei, sostituendo integralmente la l. 4 febbraio 2005, n. 11. Tra le disposizioni di interesse, il provvedimento prevede che nella preparazione delle proprie riunioni, il Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae) si avvalga del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'UE operante presso il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, che coordina, nel quadro degli indirizzi del Governo, la predisposizione della posizione italiana nella fase ascendente; alle riunioni del Comitato tecnico di valutazione "*possono essere invitati, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze, rappresentanti delle autorità di regolamentazione o vigilanza*" (art. 19). Tale previsione è di particolare importanza per le autorità indipendenti come il Garante, perché consente alle stesse di partecipare attivamente alla definizione della posizione italiana nella cd. "fase ascendente";

2) la l. 24 dicembre 2012, n. 228 reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (in G.U. 29 dicembre 2012, n. 302). Oltre a disciplinare il finanziamento dell'Autorità (stanziamento di bilancio del Garante in Tabella C nonché proroga del comma 241 dell'art. 2 della l. 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede il finanziamento "incrociato" tra Autorità indipendenti a favore del Garante, anche per gli anni 2013, 2014 e 2015), la legge disciplina alcuni argomenti di interesse. Tra questi rilevano le disposizioni sul processo telematico e i pubblici elenchi (comma 19) e la disciplina dei trapianti di organi (comma 340 ss). In particolare, la legge prevede che il deposito degli atti processuali debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche, mentre per quanto concerne i pubblici elenchi, dispone che a far data dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli artt. 4 e 16, comma 12, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, nonché quelli previsti

Legge di stabilità
2013

dall'art. 16 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, e il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia dovrà procedersi all'adeguamento delle regole tecniche sancite da un precedente d.m. 21 febbraio 2011, n. 44. Invece, per quanto attiene alla disciplina del trapianto di organi, la legge in esame, modificando la l. 1° aprile 1999, n. 91, stabilisce che il centro nazionale trapianti, ai fini della protezione dei donatori viventi, nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, sia preposto alla tenuta del registro dei donatori viventi, in conformità alle disposizioni del Codice, precisando, altresì, che il diritto alla protezione dei dati debba essere tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto degli organi, risultando vietato, a tal fine, qualsivoglia accesso non autorizzato a dati o sistemi tramite il quale sia possibile identificare i donatori o i riceventi. Infine, la legge prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, sia disposta l'adozione e l'attuazione di procedure operative volte, tra l'altro, alla verifica dell'identità del donatore e delle informazioni relative al consenso, a fornire garanzie di tracciabilità nel rispetto delle norme del Codice, nonché finalizzate alla segnalazione, all'esame, alla registrazione e alla trasmissione delle informazioni necessarie, sugli eventi e reazioni gravi, e avversi suscettibili di inficiare la qualità e la sicurezza degli organi;

Decreto cd.
"Crescita 2"

3) il d.l. 18 ottobre 2012, n.179, recante misure urgenti per la crescita del Paese (decreto cd. "Crescita 2") convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. Molte delle norme introdotte dal decreto-legge hanno un impatto significativo sulla materia della protezione dei dati personali, in quanto comportano la creazione di nuove banche-dati e di ulteriori forme d'interconnessione tra quelle esistenti o autorizzano flussi di dati personali anche di particolare delicatezza quali quelli di carattere sanitario o giudiziario. In conseguenza di ciò, molti dei provvedimenti (regolamenti o decreti aventi natura non regolamentare) cui è demandata la concreta attuazione delle norme primarie prevedono espressamente il parere del Garante o comunque riguardano aspetti di protezione dei dati così da dover essere sottoposti comunque al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice.

Si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per l'Autorità.

All'interno della sezione "Agenda e identità digitale" -dedicata all'attuazione dell'Agenda Digitale italiana- rilevano disposizioni volte a sviluppare l'identità digitale del cittadino, con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti:

a) (Documento digitale unificato). L'art. 1, comma 2, modificando l'art. 10 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, prevede che con d.P.C.m., sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sia disposto, anche progressivamente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione con la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del predetto documento unificato saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'interno. Al riguardo presso il Ministero dell'interno è stato avviato un tavolo tecnico di lavoro al quale è stato invitato a partecipare in via collaborativa anche il Garante, che sta esaminando le prime bozze di decreti attuativi in vista della formulazione dei pareri di competenza;

b) (Anagrafe nazionale della popolazione residente - Anpr). Mediante sostituzione integrale dell'art. 62 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - Cad) è istituita l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), quale base di dati di interesse nazionale, destinata a subentrare all'Indice nazionale delle anagrafi (Ina) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (Aire). La nuova Anagrafe dovrebbe costituire il riferimento informativo per tutte le pubbliche amministrazioni e gli erogatori di pubblici servizi, ai quali assicura l'accesso. A definire tempi e modalità del processo di sostituzione con la nuova Anagrafe nazionale è previsto siano uno o più decreti del Presidente del Consiglio, previo parere del Garante, anche con riferimento "alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali", alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso agli stessi da parte delle pp.aa. per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'art. 58 del Cad, ai criteri per l'interoperabilità dell'Anpr con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale e all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'Anpr (art. 62, comma 6). In sede di conversione è stato poi precisato che l'Anpr assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco quale ufficiale del Governo, permettendo

ai medesimi comuni di autorizzarne l'utilizzo (anche con convenzioni) da parte di soggetti (non meglio identificati) aventi diritto. Inoltre, l'Anpr consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 223/1989. La norma è stata integrata sulla base di una proposta parlamentare secondo cui tale base di dati è sottoposta ad un *audit* annuale di sicurezza in conformità alle regole tecniche dell'art. 51 del Cad, i cui risultati sono inseriti nella Relazione annuale del Garante (art. 62, comma 1). Il primo *audit* dovrebbe pertanto svolgersi nel 2013, e riguardare aspetti relativi alla sicurezza dei dati personali; si noti, peraltro, il rinvio all'art. 51 del codice dell'amministrazione digitale, che individua i parametri di controllo in termini relativamente ampi, rilevanti segnatamente sotto il profilo tecnico, quali la sicurezza dei sistemi e dei dati;

c) (Revisione della disciplina *privacy* in ambito statistico). L'art. 3, comma 4, demanda a un regolamento di delegificazione, emanato previo parere del Garante, il complessivo riordino del Sistema statistico nazionale, nel rispetto di alcuni parametri tra cui, in particolare, quello di *“adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici”* (comma 4). Con nota indirizzata al Presidente dell'Istat, il Garante ha recentemente assicurato la piena disponibilità a collaborare per i profili di competenza in vista dell'espressione del parere. Si novella inoltre il d.lgs. n. 322/1989, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione integrale dell'art. 12, in base al quale la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica contribuisce ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo sia al Presidente dell'Istat e al Garante la più ampia collaborazione, *“ove richiesta”*; sia che l'Autorità *“sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale”* (art. 3, comma 6);

d) (Domicilio digitale). L'art. 4 prevede -con l'inserimento nel Cad dell'art. 3-*bis*- che il cittadino possa indicare alla p.a., quale proprio domicilio digitale, una propria casella di posta elettronica certificata (Pec). L'indirizzo è inserito nell'Anpr così da renderlo disponibile a tutte le amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi; un apposito decreto del

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, dovrà definire le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'Anpr da parte dei gestori ed esercenti di pubblici servizi per la ricerca del domicilio digitale degli utenti. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le pp.aa. e i gestori o esercenti pubblici servizi comunicano con il cittadino solo attraverso il domicilio digitale; tuttavia, in assenza dello stesso, le pp.aa. possono predisporre le comunicazioni ai cittadini attraverso documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, conservate in archivi, e l'invio ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata a.r., di copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 d.lgs. n. 39/1993);

e) (Indice nazionale degli indirizzi d'impresa e professionisti - Ini-Pec). L'art. 5 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec), così consentendo alla pubblica amministrazione un accesso unico ai dati di tali soggetti, ai fini dell'invio di comunicazioni mediante Pec, che rappresenta il canale cui -salve diverse disposizioni normative- devono avvenire le comunicazioni tra imprese e pp.aa. (nuovo art. 6-*bis* del Cad). L'indice è realizzato sulla base degli elenchi di indirizzi Pec costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali. Un apposito decreto del predetto Ministero dovrà regolamentare, tra l'altro, le modalità di accesso e di aggiornamento dell'Indice. Con un emendamento parlamentare è stato specificato che l'accesso all'Ini-Pec è consentito non solo alle p.a., ai professionisti, alle imprese e ai gestori dei pubblici servizi, ma anche a tutti i cittadini, tramite sito web senza necessità di autenticazione. La norma va letta anche alla luce della recente esclusione delle "persone giuridiche" dalle garanzie in materia di protezione dei dati personali;

f) (Basi critiche). All'Agenzia per l'Italia Digitale è affidata la predisposizione delle regole tecniche per l'identificazione, tra le basi di dati di interesse nazionale definite dal Cad, delle basi critiche, precisando, al contempo, le modalità di aggiornamento (art. 2-*bis*);

g) (Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane). Si prevede che con d.P.C.m. siano stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane

(Annctu), le modalità di accesso all'archivio da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per la sua interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale (art. 3, comma 2).

Nelle successive sezioni del provvedimento normativo si evidenziano le seguenti disposizioni:

h) (Trasmissione telematica di certificazioni di malattia). L'art. 7 estende alle categorie dei pubblici dipendenti sinora escluse le norme sulla trasmissione per via telematica delle certificazioni di malattia (ad eccezione delle forze armate) di cui all'art. 55-*septies* ("Controlli sulle assenze") del testo unico sul pubblico impiego. Inoltre, il medesimo articolo è integrato con la previsione che, su domanda del lavoratore, il medico o la struttura sanitaria invii telematicamente la certificazione all'indirizzo di posta elettronica (ordinaria) dello stesso (art. 7, commi 1 e 1-*bis*). Mediante una modifica dell'art. 47 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art.15 della l. 8 marzo 2000, n. 53", si sostituisce altresì l'obbligo di presentazione al datore di lavoro della certificazione di malattia dei figli -ai fini della fruizione del relativo congedo da parte del lavoratore dipendente (anche nel settore privato)- con l'invio del certificato in via telematica da parte del medico stesso all'Inps, il quale l'inoltra immediatamente, sempre in via telematica, al datore interessato e all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta (art. 7, comma 3). Un d.P.C.m. da adottarsi previo parere del Garante dovrà individuare le disposizioni necessarie per l'attuazione delle descritte norme, in conformità alle regole tecniche previste dal Cad (art. 7, comma 3-*bis*);

i) (Riutilizzo dei dati e "dati di tipo aperto"). L'art. 9, ai commi 1, lett. a), 2 e 3, reca disposizioni in materia di riutilizzo di dati e di "dati di tipo aperto" (sostituzione integrale degli art. 52 e 68, comma 3, del Cad). In particolare, si dispone che i dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come "dati di tipo aperto", dovendo intendersi per tali le informazioni che, tra l'altro, sono rese disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private. Si prevede altresì che le pp.aa. pubblichino nel sito web (sezione trasparenza) il catalogo dei

dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso, nonché i regolamenti disciplinanti l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria (art. 52, comma 1, Cad);

l) (Acquisizione di *software* da parte della p.a.). Nel modificare l'art. 68 del Cad si prevede che le pp.aa., prima di acquistare programmi informatici secondo le procedure del codice degli appalti, valutino le diverse soluzioni disponibili sul mercato alla luce di una serie di criteri tra cui le garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, nonché di conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 9-*bis*; art. 68, comma 1-*bis*, Cad);

m) (Fascicolo elettronico degli studenti). A partire dall'anno accademico 2013-2014 le università dovranno adottare il fascicolo elettronico dello studente contenente tutti i dati relativi alla carriera dello studente (art. 10, comma 1). Il fascicolo è alimentato dall'Anagrafe nazionale degli studenti di cui all'art. 3 del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, contenente anche i dati sugli iscritti alla scuola dell'infanzia (art. 10, comma 4); le università possono accedere, in modalità telematica, alle informazioni dell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'art. 1-*bis* del d.l. 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 luglio 2003, n. 170 (art. 10, comma 5); al fine di evitare duplicazioni di banche dati contenenti informazioni similari, entrambe le predette anagrafi rappresentano banche dati a livello nazionale alle quali accedono anche le regioni e gli enti locali in relazione alle proprie competenze (art. 10, comma 8). Le università accedono altresì alle banche dati dell'Inps "*per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e degli altri dati necessari al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'università - Iseeu*" (art. 10, comma 7);

n) (Fascicolo sanitario elettronico). L'art. 12 prevede l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, del fascicolo sanitario elettronico (fse) nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Si tratta di un istituto che ancora non era disciplinato a livello nazionale da norme di carattere primario o secondario, ma oggetto delle linee-guida di cui all'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita dalla relativa conferenza permanente il 10 febbraio 2011. Si demanda a un decreto ministeriale, da emanarsi previo parere del Garante, la disciplina generale

dell'istituto. Il fse può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato dell'assistito che decide quali dati sanitari non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo (art. 12, comma 3-*bis*). Il decreto stabilirà, tra l'altro, i contenuti del fse, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, le modalità e i livelli diversificati di accesso al fse, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato. Con disposizioni aggiunte dalla legge di conversione si è previsto che il fse deve consentire anche l'accesso del cittadino ai servizi sanitari *online*, secondo modalità determinate nel medesimo decreto (art. 12, comma 2, ultimo periodo). A tal fine, la consultazione dei dati e documenti presenti nel fse può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata e le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7 (art. 12, comma 6-*bis*);

o) (Sistemi di sorveglianza e registri). L'art. 12 disciplina inoltre l'istituzione, a livello nazionale, di sistemi di sorveglianza nonché di registri di mortalità, di tumori, di altre patologie, di impianti protesici, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e di trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o a base di prodotti di ingegneria tessutale. Essi sono istituiti nonché aggiornati periodicamente con d.P.C.m, acquisito il parere del Garante (art. 12, commi 10 e 11). La disciplina dell'accesso ai registri e della custodia e sicurezza dei dati è demandata a un regolamento governativo, da emanarsi su proposta del Ministro della salute e previo parere del Garante, e nel rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità di cui agli artt. 3, 11 e 22 del Codice (commi 13 e 14). Ulteriori registri possono essere istituiti, con legge, dalle regioni (o dalle province autonome) (comma 12);

p) (Prescrizione medica e cartella clinica digitale). L'art. 13 prevede la graduale sostituzione del formato cartaceo della prescrizione medica concernente farmaci o prestazioni specialistiche a carico del servizio sanitario nazionale con quello elettronico. La disposizione sancisce altresì che con decreto del Ministro della salute siano definite le modalità di attuazione della prescrizione medica digitale (art. 13, comma 2). Inoltre, attraverso una

modifica dell'art. 47-*bis* del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche è effettuabile anche solo in forma digitale nel rispetto sia del Cad che del Codice (art. 13, comma 5);

q) (Traffico telematico). L'art. 14, comma 10-*bis*, aggiunge il comma 2-*bis* all'art. 6 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla l. 31 luglio 2005, n.155 prevedendo che gli utenti che attivino schede elettroniche (*sim*) abilitate al solo traffico telematico ovvero utilizzino postazioni pubbliche non vigilate o punti di accesso *wireless* ad internet “*possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via sms e carte di pagamento nominative*”. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, potranno essere previste misure di maggior dettaglio o ulteriori procedure semplificate;

r) (Pagamenti elettronici). L'art. 15 del decreto, sostituendo l'art. 5 del Cad, prevede per le pp.aa. e per i gestori di pubblici servizi l'obbligo di consentire agli utenti di pagare mediante carte di debito, di credito o prepagate, o tramite ulteriori strumenti di pagamento elettronico (art. 15, comma 1). In particolare, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sarà disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento effettuate anche avvalendosi di “tecnologie mobili” (art. 15, comma 2);

s) (Comunicazioni e notificazioni telematiche nel processo). L'art. 16 prevede che nei procedimenti civili e penali le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria (purché a persone diverse dall'imputato) dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Pec risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pp.aa.. Si precisa poi -in linea con le indicazioni fornite dal Garante in sede di parere su precedenti decreti- che la notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione dell'interessato, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale, cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'art. 64 del Cad (art. 16, comma 5);

t) (Crisi da sovraindebitamento). L'art. 18 -ricependo il contenuto di una precedente iniziativa del Governo- novella la l. 27 gennaio 2012, n. 3 recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, che ha istituito procedure particolari per la composizione, da parte di

organismi ad *hoc* istituiti, delle cd. “crisi da sovraindebitamento”. Le modifiche apportate concernono, fra l’altro, la prevista possibilità per il giudice e -su sua autorizzazione- per gli organismi di composizione della crisi di accedere a informazioni utili. In particolare il nuovo art. 15 della l., ai commi 10 e 11, prevede che gli organismi sopra indicati possano accedere ai dati contenuti nell’Anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle “altre banche dati pubbliche” (ivi compreso l’archivio centrale informatizzato di cui all’art. 30-ter del d.lgs. n. 141/2010 per la lotta alle frodi nel settore del credito al consumo mediante furto d’identità), in conformità al Codice e al codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. La genericità dell’espressione “altre banche dati pubbliche” è temperata dal richiamo espresso al vincolo del rispetto alle norme del Codice contenuto nella stessa norma, per evitare l’accesso a informazioni non rilevanti. I dati personali sono trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura di composizione della crisi, e distrutti a termine della stessa procedura (art. 18, comma 1, lett. t), del d.l.);

u) (Contrasto delle frodi assicurative). Si prevede che l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Ivass), da poco subentrato all’Isvap, curi la prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione Rca, avvalendosi di un archivio informatico integrato connesso con una serie di banche dati (art. 21, commi 1 e 3); con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante, saranno stabilite poi le relative modalità di connessione delle banche dati, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell’archivio e per l’accesso al medesimo (art. 21, comma 3).

Condominio

4) La l. 11 dicembre 2012, n. 220, recante modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (in G.U. 17 dicembre 2012, n. 293), reca alcune disposizioni rilevanti per la protezione dei dati personali e, in particolare, la disciplina delle delibere condominiali per l’installazione di impianti di videosorveglianza, di cui al nuovo art. 1122-ter, del codice civile (art. 7). La disposizione sancisce che “*le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136*”; quest’ultima

disposizione, a sua volta, asserisce che *“sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio”*. Al riguardo il Garante aveva in due occasioni rappresentato agli organi competenti le ragioni per le quali appariva opportuno un intervento legislativo sull’argomento. Di interesse anche alcune disposizioni che impongono all’amministratore, ai sensi del novellato art. 1129 c.c. (*“Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore”*), di comunicare (ai condomini), tra l’altro, i propri dati anagrafici e professionali ed il codice fiscale, nonché di affiggere nel luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, *“l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici...”* (art. 9 della legge); in base al nuovo art. 1130 c.c. (*“Attribuzioni dell’amministratore”*) di curare la tenuta del registro di Anagrafe condominiale contenente anche le generalità dei singoli proprietari (e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento) comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità (quest’ultimo anche con modalità informatizzate), conservando, al contempo, tutta la documentazione inerente alla gestione (art. 10 della legge); di *“comunicare ai creditori non ancora soddisfatti...i dati dei condomini morosi”* (art. 18 che sostituisce l’art. 63 disp. att. c.c. e disposizioni transitorie); e infine di attivare, su richiesta dell’assemblea, *“un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare”* (art. 25 che inserisce l’art. 71-ter nelle disp. att. c.c.).

5) Nel 2012 si sono succeduti numerosi atti normativi in tema di trasparenza dell’azione amministrativa che, com’è noto, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

a) Al riguardo si rammentano, innanzitutto, le norme in materia di trasparenza confluite nella recente legge *“anticorruzione”* 6 novembre 2012, n. 190. L’art. 1, comma 15, stabilisce che la trasparenza dell’attività amministrativa è assicurata attraverso *“la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei*

Misure per la
trasparenza
dell’attività
amministrativa

dati personali”. La legge individua tali procedimenti almeno in quelli di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per affidamenti di lavori, forniture e servizi, concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di qualsiasi vantaggio economico, concorsi e prove selettive per assunzione e progressione di carriera. È importante sottolineare che con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione dovranno essere individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla trasparenza descritte. In occasione del parere sugli schemi di decreto, che dovrà essere richiesto ai sensi dell’art. 154, comma 4, del Codice, il Garante potrà formulare eventuali osservazioni per conformarne il contenuto ai principi e alle garanzie in materia di protezione dei dati personali;

b) (Riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). La l. n. 190/2012 ha poi delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pp.aa., mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità (comma 35), nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi;

c) altre disposizioni sulla trasparenza sono contenute nel d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

In particolare:

- l’art. 3, (“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali”), interviene in materia di Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 15.000 abitanti, introducendo nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, l’art. 41-*bis*. Tale disposizione demanda ai regolamenti degli enti locali la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo di loro competenza. La norma prevede che sia pubblicata annualmente sul sito internet, una dichiarazione contenente, tra l’altro, “*i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati*”;

- (Regioni) parallelamente a quanto prescritto dall'art. 3 per gli enti locali, la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 della legge in esame prescrive alle regioni analoghi obblighi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari delle cariche elettive e di governo; la norma va raccordata con le disposizioni della l. 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), relativamente ai consiglieri regionali;

d) di rilievo è anche l'art. 18 ("Amministrazione aperta") del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, in base al quale le amministrazioni pubbliche, le aziende speciali e le società "*in house*" sono tenute alla pubblicazione sul relativo sito internet, di tutte le informazioni concernenti la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, prevedendosi altresì, dal 1° gennaio u.s. alla pubblicazione dei dati sul sito internet quale condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni a imprese, professionisti e consulenti. Le informazioni sono riportate, con apposito *link* sulla pagina iniziale del sito, nel novero dei dati della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", e devono risultare di agevole consultazione, nonché accessibili ai motori di ricerca e in formato tabellare aperto per consentirne l'esportazione, il trattamento e il riuso, ai sensi dell'art. 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

e) infine, l'art. 4, d.l. sulla salute "cd. Balduzzi" modificando ulteriormente il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introduce due disposizioni in materia di trasparenza dell'attività dei dirigenti sanitari. In particolare la regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai *curricula* per la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale (art. 3-*bis*, comma 3, del d.l. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4, lett. *a*)); inoltre, il profilo professionale del dirigente da incaricare nonché i *curricula* dei candidati sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresì pubblicate sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati i *curricula* dei candidati e l'atto motivato di nomina (art. 15, comma 7-*bis* del d.l. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 4, lett. *d*)).